



**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 7 dell'8 novembre 2013**

Riunione del 31 Ottobre 2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli  
Avv. Francesca Romana Pettinelli (relatore)

**CAF/03/2013-14 – Appello dell'atleta Giulia Biava avverso la delibera C.T.A. del 20 Settembre 2013 (rigetto della domanda di scioglimento coattivo del vincolo dalla società Pallavolo Don Felice Colleoni)**

**La CAF**

- letti gli atti gli atti ufficiali e il ricorso in appello
- esaminati i documenti;
- sentita la Procura Federale;

**OSSERVA**

Con provvedimento del 20 Settembre 2013 la C.T.A. rigettava il ricorso proposto dall'atleta Giulia Biava per lo scioglimento del vincolo sportivo dalla Pallavolo Don Felice Colleoni, richiesto per i seguenti motivi: 1) perdita di fiducia a causa delle divergenze personali tra atleta e direttore sportivo; 2) impedimento allo svolgimento dell'attività di allenamento; 3) impedimento implicito della società Pallavolo Don Felice Colleoni all'attività di contrattazione tra atleta e altre società sportive per attuare un accordo di trasferimento per le stagioni sportive successive (determinato, sostanzialmente, dalle richieste economiche del sodalizio); 4) mancanza di volontà da parte della società ad instaurare un dialogo al fine di trovare un accordo fra le parti per il trasferimento dell'atleta ad altra società.

In particolare, la C.T.A. non riteneva idonei i predetti motivi a legittimare la richiesta di svincolo, anche in virtù del fatto che, all'esito della discussione, era emersa la sostanziale correttezza della condotta del direttore sportivo (in linea con i principi sportivi finalizzati alla formazione dell'atleta) nonché la scusabilità di quella tenuta dall'allenatore (di fatto "provocato" da una frase dell'atleta nel corso

di una competizione) vista anche la disponibilità dimostrata dal sodalizio – da interpretarsi in senso positivo – nel concedere di allenarsi presso altra società. Non entrava infine nel merito delle richieste economiche, non costituenti motivo di richiesta di scioglimento del vincolo.

Da qui l'appello dell'atleta.

\*\*\*\*\*

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

In effetti la Commissione Tesseramento Atleti, ben argomentando, non ha ravvisato nei motivi posti dall'atleta a fondamento del ricorso, i presupposti necessari per consentire lo scioglimento del vincolo.

Il vincolo sportivo, infatti, nascente tra atleta e sodalizio al momento del tesseramento può venir meno solo in presenza di determinate circostanze, da farsi valere secondo un *iter* ben individuato dai regolamenti.

Orbene tali circostanze, nel caso di specie, così come rappresentate dall'atleta sia nella lettera di costituzione in mora (che circoscrive le motivazioni a sostegno della richiesta di svincolo), sia nel successivo ricorso (che meglio argomenta quanto già evidenziato nella predetta lettera), non consentono di ravvisare le ipotesi di cui agli artt. 34 e 35 R.A.T. per giustificare la pronuncia solutoria.

L'atleta, del resto, nel tentativo di ottenere la riforma del provvedimento impugnato, ha dedotto per la prima volta in questa sede nuovi argomenti a supporto della domanda di scioglimento (quali il disinteresse societario).

Motivi che, seppure in astratto idonei, risultano tuttavia inammissibili proprio per non essere stati rappresentati fin dall'inizio con la lettera di messa in mora.

Va infatti rilevato in proposito che ai fini della certezza dell'incardinato procedimento sportivo, deve sussistere la perfetta corrispondenza tra i motivi indicati nella lettera di costituzione in mora e nel ricorso (innanzi alla C.T.A.) né debbono essere proposte nel procedimento di impugnazione domande nuove (art. 90 comma 3 Reg. Giur.) che comporterebbero un ampliamento del *thema decidendum*, inammissibile in grado di appello.

In particolare il disinteresse della Pallavolo Don Felice Colleoni evidenziato dall'atleta Biava solo innanzi a questa Commissione (tra le altre cose per la sua mancata convocazione nella stagione sportiva 2013/2014), seppure ravvisabile in qualche misura, non ha costituito motivo di richiesta di scioglimento del vincolo nelle precedenti fasi del procedimento rappresentando, al contrario, un'argomentazione sopravvenuta che, se dedotta nella lettera di messa in mora e

portata all'esame della C.T.A., avrebbe senza dubbio consentito una più completa disamina delle circostanze.

Quanto al resto, questa Commissione ritiene di condividere la decisione impugnata, ritenendola doverosa ed immune da vizi logici e giuridici.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'atleta Giulia Biava e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 08.11.2013